

**20055.15** *M*

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28590/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 20055

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE	- Presidente -	Ud. 07/07/2015
Dott. DOMENICO CHINDEMI	- Consigliere -	PU
Dott. RAFFAELE BOTTA	- Consigliere -	
Dott. MARINA MELONI	- Rel. Consigliere -	
Dott. FRANCESCO TERRUSI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28590-2010 proposto da:

SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI
SIRACUSA in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PUCCINI 10,
presso lo studio dell'avvocato MARIO FERRI,
rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MIRMINA
giusta delega in calce;

2015

2455

- *ricorrente* -*contro*

CM , AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA,
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE COSTIT. CON C/RIC
INCIDENTALE, AGENZIA DELLE ENTRATE COSTIT. CON C/RIC

• INCIDENTALE;

- intimati -

Nonché da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE COSTIT. CON C/RIC
INCIDENTALE in persona del Ministro pro tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE COSTIT. CON C/RIC INCIDENTALE
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende;

- controricorrenti incidentali -

contro

SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI
SIRACUSA, CM , AGENZIA DELLE ENTRATE DI
SIRACUSA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 232/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
30/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Siracusa notificò a CM un avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi per l'importo complessivo di € 48.367,35.

La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza della pretesa fiscale.

La Commissione Tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso annullando l'iscrizione ipotecaria con sentenza appellata da Serit Sicilia spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia propose ricorso per cassazione Serit Sicilia spa con due motivi.

CM spa non ha spiegato difese.



L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 77 DPR 603/1973 e 3, comma 2 ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 23, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale (INPS ed INAIL) ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile della ricorrente in quanto il citato art. 77 la consente solo nel caso in cui il credito per il quale si procede supera complessivamente l'importo di 8.000,00 euro.

Secondo la ricorrente infatti l'ipoteca era finalizzata a garantire tutti i crediti iscritti a ruolo di qualsiasi natura anche quelli diversi dai crediti tributari e pertanto il giudice se avesse preso in considerazione tutti i crediti



non avrebbe riscontrato la violazione del limite di ottomila euro.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Serit Sicilia spa lamenta contraddittoria motivazione tra sentenza e dispositivo anche in riferimento all'art.77 DPR 603/1973 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.5 cpc, in quanto il giudice di appello, dopo aver dichiarato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previdenziale ha poi confermato la decisione impugnata.

Con ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 77 DPR 603/1973 ed artt. 10 e 15 D.L.gs 546/1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 e 5 cpc, in quanto il giudice di appello ha condannato in solido l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nonostante la sua estraneità alla iscrizione ipotecaria anche in presenza di cartelle di pagamento non impugunate ed almeno in parte definite con condono.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi.

07



Secondo questa Corte infatti (Sez. 5, Sentenza 2190 del 31/01/2014) "In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purché "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso"

Pertanto appare fondata la censura secondo la quale era legittima l'iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo della Gerit spa

M



superava il limite di ottomila euro,
ivi compresi i crediti di natura previdenziale..

Risulta infatti pacifico il limite di euro
8.000,00 previsto dall'art. 76 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, per cui sussiste espresso
divieto di iscrizione di ipoteca per crediti
inferiori ad ottomila euro, come affermato da
questa Corte a Sezioni Unite con sentenza nr.
5771 del 12/04/2012.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
principale assorbito il ricorso incidentale. La
sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia anche per le spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia anche per le spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
della V sezione civile il 7/7/2015



Il consigliere estensore

Marina Meloni

M. Meloni

Il Presidente

Antonio Merone

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA